



Tribunale Ordinario di Trento

Protezione & immigrazione

N. R.G. 466-1/2025

Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea nella persona del giudice dott.ssa [redacted] ha emesso la seguente:

ORDINANZA

Nel procedimento cautelare, iscritto al **N. R.G. 466-1 / 2025**, proposto nell'ambito del procedimento promosso con rito semplificato *ex art. 30*, comma 6, d.lgs. 286/98, art. 20 D.lgs 150/2011 e artt. 281 *decies* e ss. del codice di procedura civile ed iscritto al n. 466/2025 R.G.,

da

[redacted] residente in [redacted] rappresentato e difeso dall'Avv. [redacted] del Foro di Padova, (C.F. [redacted] giusta procura allegata al ricorso ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio del predetto difensore sito a [redacted] e all'indirizzo PEC [redacted]

parte ricorrente

contro

Ministero dell'Interno – Questura di Trento (c.f. 97149560589), in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, in Trento, Largo Porta Nuova n. 9, è pure per legge domiciliato (c.f. 80022790226, fax 0461 233925, pec: ads.tn@mailcert.avvocaturastato.it)

parte resistente

Oggetto: accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari *ex art. 23 comma 1-bis* recante la dicitura "Familiare cittadino italiano" codice FAMIT.

Conclusioni:

-Per parte ricorrente: ***In via cautelare:** con decreto inaudita altera parte, accertare e dichiarare in via cautelare il diritto all'unità familiare del sig. [REDACTED] con il partner [REDACTED] con ordine alla Questura di Trento di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 23 comma 1-bis recante la dicitura "Familiare cittadino italiano" codice FAMIT. **In via principale:** fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti assegnando al resistente un termine per la sua costituzione e successivamente, accertare e dichiarare il diritto all'unità familiare del sig. [REDACTED] con il partner [REDACTED] con ordine alla Questura di Trento di rilasciare il permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 23 comma 1-bis recante la dicitura "Familiare cittadino italiano" codice FAMIT. **In via istruttoria:** con riserva di ogni ulteriore deduzione e produzione, nei termini che verranno assegnati, si producono i seguenti documenti: 1. Carta di identità del [REDACTED] con attestazione dell'istanza di protezione internazionale 2. Carta di identità del Sig. [REDACTED] 3. Contratto di convivenza dei [REDACTED] 4. Stato di famiglia con registrazione del contratto di convivenza aggiornato 2023 5. Stato di famiglia con registrazione del contratto di convivenza aggiornato 2025 6. Ricevuta postale del Sig. [REDACTED] 7. Comunicazione dei motivi ostativi notificato il [REDACTED] 2024 8. Memoria ex art 10 bis l. 241/90 9. Circolare Ministeriale n. 400.B/2023/I Div./I Sez. 10. Sentenza Tribunale di Torino. Con vittoria di spese, onorari e diritti e con distrazione a favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario".*

Per parte resistente: *"Voglia codesto Ecc.mo Giudice respingere le domande di controparte in quanto inammissibili e comunque infondate, rigettando altresì l'istanza di sospensione del provvedimento, con vittoria di spese e competenze".*

IN FATTO

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato il 27 febbraio 2025, il ricorrente ha affermato:

- di esser già richiedente asilo [REDACTED] e di aver stipulato, in data 21-11-2023, a fronte di una stabile e duratura relazione affettiva con il sig. [REDACTED] (cittadino italiano), un contratto di convivenza con il medesimo, contratto che veniva registrato presso il Comune di [REDACTED] in data [REDACTED] 2023;
- di aver inviato, in data [REDACTED] 2024, tramite kit postale n. [REDACTED] istanza per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 23 comma 1-bis d.lgs. 30/2007, inoltrando il contratto di convivenza (costituente

documentazione ufficiale ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b) del suddetto decreto);

- di essersi recato, in data [REDACTED] 2024, al suo appuntamento presso la Questura di Trento - Ufficio Immigrazione e di aver ivi esibito il contratto di convivenza sopra citato (comprovante il legame familiare tra lui ed il partner) per, poi, esser invitato a presentarsi nuovamente in data [REDACTED] 2024 con la richiesta (scritta a margine della ricevuta postale di presentazione della domanda) di esibire la documentazione attestante l'unione civile, pena l'irricevibilità dell'istanza;

- di aver ricevuto, in data [REDACTED] 2024, dalla Questura di Trento, la notifica di una comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 *bis*, l. 241/90, così riassumibili: "1. il ricorrente, in quanto attualmente richiedente asilo, non avrebbe diritto a richiedere altra tipologia di permesso di soggiorno; 2. alla convivenza di fatto, non trovandosi, nella stessa, una equipollenza dei vincoli derivanti dal matrimonio, non si dovrebbe applicare l'art. 23 comma 1 *bis*, d.lgs. 30/07, relativo ai cittadini italiani statici e, dunque, non si richiamerebbero gli artt. 19, 29 e 30 d.lgs. 286/98, prevedenti il rilascio di un permesso per famiglia al solo coniuge o unito civilmente di cittadino italiano";

- a seguito di invito a ripresentarsi il 13-1-2025, di aver depositato la memoria difensiva di cui all'art. 10 *bis*, l. 241/90, all'interno della quale, in sintesi, si evidenziava l'inesistenza di una norma dell'ordinamento italiano volta ad impedire la trattazione simultanea di un'istanza di protezione internazionale e di permesso di soggiorno per motivi familiari e che la Questura di Trento avesse erroneamente interpretato la portata dell'art. 23 comma 1 *bis* d.lgs. 30/2007, così escludendo, in maniera illegittima e discriminatoria, il diritto al soggiorno del partner - che aveva debitamente attestato la relazione stabile (con documentazione ufficiale) - di cittadino italiano;

- di aver ricevuto, ciononostante, in data [REDACTED] 2025, notifica, dalla Questura di Trento, del decreto di irricevibilità dell'istanza, così motivato: "1) il ricorrente non rientrerebbe nella definizione di "*partner*" ex d.lgs. 30/2007 artt. 2 comma 1 lett. b) e 3 comma 2 lett. b), come interpretata dalla Questura di Trento - Ufficio Immigrazione, per cui il rilascio del permesso di soggiorno al *partner* cittadino di paese terzo sarebbe subordinato a che il suo legame venga equiparato per intero all'istituto giuridico del matrimonio nello Stato membro ospitante o a che l'istante faccia ingresso in uno Stato membro già in possesso di documentazione ufficiale attestante la relazione stabile con il cittadino dell'Unione; 2) la legge Cirinnà prevederebbe solo alcuni e circoscritti diritti per i conviventi di fatto, tra cui non rientrerebbe il diritto al soggiorno del partner straniero; 3) non avendo il

Sig. [REDACTED] esercitato il proprio diritto alla libera circolazione in ambito europeo (rientrando così nella categoria dei cittadini italiani “statici”), al ricorrente non andrebbe rilasciata una carta di soggiorno per familiari UE ex artt. 10 e 20 D.lgs., anche sulla base - secondo la Questura - di quanto riportato dalla Circolare Ministeriale n. 400.B/2023/I Div./I Sez”;

- che il predetto provvedimento sarebbe da considerarsi come illegittimo, e ciò in considerazione, anzitutto, dell'appartenenza, del diritto alla vita familiare, alla sfera dei diritti e delle libertà costituzionalmente rilevanti (sotto la protezione dell'art. 29 Cost.), nonché della sua tutela da parte di una molteplicità di strumenti internazionali (in particolare, l'art. 16 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 e l'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), oltre che, a livello europeo, della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (recepita nell'ordinamento italiano col D.lgs. 30/2007); con la conseguente interpretazione, ad opera della giurisprudenza più recente della Corte Edu, della nozione di “vita familiare”, di cui all'art. 8 Cedu, in senso evolutivo, ovvero includendovi, oltre al rapporto di coniugio, anche la relazione di fatto tra *partner* di sesso diverso e, in tempi più recenti, la relazione tra *partner* dello stesso sesso, sia di fatto, sia nella forma dell'unione civile;

- che, con riferimento alla qualità di “*partner*” rilevante ex d.lgs. 30/2007, l'art. 3, comma 2, lettera b) del medesimo decreto indica come “*partner*” chiunque “*abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale*” con il cittadino dell'Unione;

-che il ricorrente, a supporto della sua qualità di *partner* stabile, aveva correttamente esibito un contratto di convivenza debitamente registrato e stipulato dopo anni di relazione stabile, evidenziando, sul punto, che la dichiarazione di convivenza tra *partner* doveva essere intesa non già come elemento costitutivo della convivenza di fatto tra due soggetti, ma piuttosto come strumento privilegiato di prova della stessa;

- che, inoltre, risulterebbe errata l'interpretazione data dalla Questura di Trento - Ufficio Immigrazione, inserita tra i motivi del provvedimento di rigetto, secondo cui il d.lgs. 30/2007 riconoscerebbe la facoltà di ottenere un titolo di soggiorno per il *partner* stabile “*solo se fa ingresso in uno Stato membro già in possesso di documentazione ufficiale*” e non nel caso in cui la coppia abbia consolidato il proprio legame negli anni successivi all'ingresso nel Territorio UE; ciò, stante il contenuto dell'art. 3, comma 2 d.lgs. 30/2007, che solo per la prima categoria di

soggetti richiamerebbe l'inciso *“nel paese di provenienza”* (rimandante, quindi, alla necessità che il requisito della convivenza o dell'essere familiare a carico si sia perfezionato in un momento antecedente all'ingresso in Unione Europea), e non già, invece, per la terza categoria di appartenenza del ricorrente (*“b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale”*);

- che, ancora, con riferimento alla modifica dell'art. 23 d.lgs. 30/2007, ad opera del d.l. 69/2023 (convertito con L. 103/2023), con l'aggiunta di un comma 1 *bis*, sarebbe erronea la ricostruzione di tale comma, operata dalla Questura di Trento, per cui il rinvio al TUI andrebbe interpretato come diretto a restringere l'alveo dei familiari di cittadini italiani con diritto a soggiornare e ciò poiché - considerato anche il percorso parlamentare che aveva portato alla modifica dell'art. 23 (introdotto per evitare una procedura di infrazione a seguito della richiesta della Commissione UE di non rilasciare più ai familiari di cittadini italiani statici la carta di soggiorno ordinaria e permanente ex art. 10 e art. 14 della Direttiva 2004/38) - sin dall'origine, la modifica era centrata sul supporto materiale e non sul diritto al soggiorno (come confermato anche dal Dossier curato dai Servizi Studi di Camera e Senato in riferimento al DDL del d.l. 69/2023);

- che, sempre a tal proposito, la circolare 13-9-2023 del Dipartimento di Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale dell'Immigrazione della Polizia delle Frontiere del Ministero dell'Interno aveva, poi, chiarito come la modifica dell'art. 23 aveva *“pertanto reso necessaria la creazione di un nuovo permesso di soggiorno per famiglia inerente la casistica descritta dall'art. 23 co. 1 del dl 30/2007 al fine di differenziarlo da quello già esistente relativo all'art. 30 TUI”* con *“validità di cinque anni, rinnovabile e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro”* e che la modifica aveva fatto sì che venisse creato *“un nuovo codice di permesso di soggiorno denominato FAMIT recante la dicitura Familiare cittadino italiano rilasciato ai sensi dell'art. 23 co. 1.bis del d.lgs. 30/2007”*, potendosi, pertanto, circoscrivere il rinvio, operato dal comma 1 *bis* dell'art. 23 al TUI, alle modalità tecniche e materiali di rilascio del nuovo permesso di soggiorno (ora rilasciato in modalità elettronica e distinto dalla Carta UE), senza, tuttavia, alcuna incidenza sulla portata della normativa sostanziale;

- che, diversamente, un'interpretazione restrittiva confliggerebbe con il generale principio di non discriminazione previsto dall'art. 53 legge 24 dicembre 2012, n. 234 e dall'art. 28, comma, TUI;

- che, tutto ciò argomentato rispetto alla ricorrenza del *fumus boni iuris*, rispetto al *periculum in mora*, andava evidenziata l'incidenza dello scorrere del tempo rispetto a materie fondate sulle relazioni familiari, nonché, in ogni caso, il carattere aleatorio del procedimento per protezione internazionale dallo stesso avviato (con istanza formalizzata il 20-11-2023), con conseguente rischio, per il medesimo, di dovere fare rientro nel proprio Paese di origine, e, dunque, di pericolo di lesione del diritto all'unità familiare, nella specie con il proprio compagno;

- che, infine, a differenza di quanto riportato dalla Questura all'interno del preavviso di rigetto, non vi sarebbe alcuna norma, nell'ordinamento italiano, diretta ad impedire la trattazione simultanea di una istanza di protezione internazionale e di permesso di soggiorno per motivi familiari (trattandosi, in entrambi i casi, di accertamento di due *status* che non si escluderebbero, ma a cui corrisponderebbero, anzi, due diritti non confliggenti).

Per quanto evidenziato, parte ricorrente ha, dunque, avanzato le richieste di cui sopra.

Parte resistente, costituendosi nel presente giudizio, ha, invece, chiesto il rigetto delle domande di controparte in quanto inammissibili e comunque infondate, chiedendo, altresì, il rigetto dell'istanza di sospensione del provvedimento, con vittoria di spese e competenze.

L'amministrazione convenuta ha, in particolare, rilevato l'infondatezza del ricorso nel merito, ritenendo il provvedimento impugnato motivato in maniera chiara ed esaustiva, oltre che condivisibile sul piano sostanziale, segnatamente rappresentando che, in Italia, i cittadini uniti come "*coppia di fatto*" non sono legalmente equiparati ai "*familiari*" nel senso tradizionale del diritto di famiglia, non godendo automaticamente di tutti i diritti legali riservati ai coniugi, ma solo di alcuni diritti (quali, ad esempio, l'assistenza ospedaliera e penitenziaria o la successione nel contratto di locazione). Pertanto, sia secondo la Legge Cirinnà, sia secondo il d.lgs. 286/98, i conviventi di fatto non rientrerebbero tra i "*familiari*" ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, con conseguente infondatezza della paventata discriminazione tra cittadini statici e mobili, essendo, piuttosto, la distinzione, fondata sull'entità di responsabilità ed impegno assunti dai conviventi di fatto rispetto ai soggetti uniti civilmente.

Con riferimento, poi, alla diversa interpretazione delle modifiche apportate al d.lgs. 30/2007, ha affermato che, sulla scorta anche della comunicazione della Commissione Europea n. C/2023/1392 (al punto 2.1.1) e della Circolare Ministeriale n. 400.B/2023/I Div. /I Sez. (par. 4), il decreto legislativo in

questione troverebbe applicazione esclusivamente nei casi di cittadini definiti "mobili" (cittadini italiani compresi), con conseguente esclusione, invece, dei cittadini definiti "statici".

Per quanto, ancora, afferiva alla definizione di "partner", lo stesso avrebbe dovuto intendersi come colui che, nella legislazione dello Stato membro ospitante, è parte di un'unione registrata equiparata al matrimonio, laddove, invece, in Italia, il rapporto di coppia di fatto non sarebbe considerato come "unione registrata", ma come una sorta di "convivenza registrata"; da ciò, dunque, derivando che il partner della coppia di fatto non potrebbe essere equiparato al componente di un'unione civile né, tantomeno, a persona unita in matrimonio.

L'Amministrazione convenuta ha rilevato, ancora, come, nel caso *de quo*, il signor [REDACTED], partner del ricorrente in virtù di un legame di coppia di fatto, fosse in possesso della cittadinanza italiana e residente in Italia (non in un altro Stato membro diverso da quello di appartenenza), non avendo, inoltre, neppure dimostrato di aver esercitato il diritto alla libera circolazione soggiornando, in precedenza, in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, né avendo contratto la citata registrazione di coppia di fatto in un altro Stato membro sulla base della cui legislazione fosse equiparata al coniugio.

Tutto ciò, dunque, ponendosi in contrasto con il contenuto della comunicazione della Commissione Europea n. C/2023/1392 (allegato 6) al punto 2.2.2.2.

Da ultimo, l'Amministrazione ha precisato che il ricorrente, avendo già in corso l'*iter* per il riconoscimento della protezione internazionale, risultava regolare in Italia, e, pertanto, egli non sarebbe potuto incorrere in alcun pericolo di espulsione, usufruendo, grazie al titolo di soggiorno in suo possesso come "asilante", di tutti i diritti ad esso connessi (quali l'assistenza sanitaria, il diritto al lavoro e alla libera circolazione sul Territorio Nazionale).

All'udienza del 24 luglio 2025, è stato sentito il ricorrente, il quale ha dichiarato: *"Io al momento mi trovo a [REDACTED]. Sono a casa col mio compagno. Ho stipulato con lui un contratto di convivenza. La convivenza ha avuto inizio nel 2019. Io ho in precedenza anche fatto una domanda di asilo, in quanto in [REDACTED] ho avuto dei problemi, in quanto mi hanno picchiato, ho subito comportamenti omofobi e hanno fatto del male anche a mio fratello. Non so dire a che punto si trovi il procedimento. Io ho fatto una prima domanda che è stata rigettata ed ora la seconda domanda, reiterata, è tuttora pendente dinanzi alla Commissione di Verona. Allo stato, dunque, non ho un provvedimento a me favorevole. Io a [REDACTED] lavoro presso una casa di riposo, con un contratto che mi è stato*

rinnovato per altri 2 anni. I miei familiari invece si trovano nel mio Paese d'origine. Il mio unico parente in Europa si trova in .

All'esito dell'audizione del ricorrente il Tribunale si è riservato di provvedere sulla istanza cautelare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Orbene, ciò posto nei fatti, si ritiene che l'istanza, proposta dal ricorrente in via cautelare, sia meritevole di accoglimento per le seguenti motivazioni.

Segnatamente, sotto il profilo del *fumus boni iuris*, si evidenzia che l'articolo 2 del d.lgs. 30/2007 prevede, in punto di definizioni, che “1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per: a) "cittadino dell'Unione": qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro; b) "familiare":
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante; 3) i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); c) "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale il cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno”.

Il successivo articolo 3, rubricato “Aventi diritto”, prevede, inoltre, che “1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, nonché ai suoi familiari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante, conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e il soggiorno delle seguenti persone: a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente; b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata ((con documentazione ufficiale)) 3. Lo Stato membro ospitante

effettua un esame approfondito della situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro ingresso o soggiorno”.

Il superiore decreto legislativo è stato adottato in attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Tanto precisato, si rileva che la direttiva comunitaria 38/2004/CE e la conseguente disciplina nazionale di attuazione mirano a garantire l'unità familiare, agevolando l'ingresso anche ai soggetti che, pur condividendo un progetto di vita caratterizzato da stabile assistenza morale e materiale, non abbiano formalizzato la loro unione con il matrimonio o con l'unione civile, purché la relazione sia debitamente attestata con documentazione ufficiale, come emerge, appunto, dall'art. 3, comma 2, del d.lgs. 30/07 (cfr: in questo senso si veda anche ordinanza del Tribunale di Palermo di data 27-01-2023, emessa nell'ambito del procedimento R.G. n. 8015/2022).

Va, inoltre, rilevato che, mentre la lettera a) del comma 2 della precitata norma - nel fare riferimento ad *“a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se è a carico o convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista personalmente”* – appare richiedere, quale altro requisito, il fatto che la convivenza o l'essere familiare a carico si sia perfezionato in un momento antecedente all'ingresso in Unione Europea, tale condizione, invece, non risulta essere contemplata nella successiva lettera b), avente, appunto, il seguente tenore *“b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata ((con documentazione ufficiale))”* e senza, dunque, alcun'altra specificazione e, segnatamente, richiamo all'inciso *“paese di provenienza”*.

Ciò detto, deve riconoscersi, poi, che il contratto di convivenza sottoscritto, ai sensi della L. 76/2016, innanzi ad un avvocato facente funzione di pubblico ufficiale ex art. 1, comma 5, abbia i requisiti della documentazione ufficiale richiesta ai fini dell'iscrizione anagrafica dal citato art. 9, comma 5, lett. c bis) (cfr. Trib. Rimini, ord. 12 settembre 2022; Trib. Milano, ord. 2 aprile 2020). La legge n. 76/2016, invero, ha introdotto la possibilità per i conviventi di fatto di disciplinare i rapporti patrimoniali con la sottoscrizione del contratto di convivenza, che deve essere redatto *“con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico”*, che può contenere

l'indicazione della residenza e che va trasmesso al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe (art. 1, commi 50, 51 e 52).

Nel caso di specie è incontestata l'esistenza di una stabile relazione affettiva, almeno a far data dal [REDACTED] 2023, tra il ricorrente e il Sig. [REDACTED] (e come anche dichiarato dall'istante, all'udienza del 24 luglio 2025, a decorrere da un'epoca ancora più anteriore, ovvero dall'anno 2019), essendo ciò comprovato, appunto, dal deposito del contratto di convivenza in cui si è dato atto della scelta di stabilire la loro comune residenza a [REDACTED] e di regolamentare alcuni profili di carattere economico.

Si rileva, ancora, che l'art. 23 d.lgs. 30/07, rubricato "Applicabilità ai soggetti non aventi la cittadinanza italiana che siano familiari di cittadini italiani", prevede, al comma 1, che "Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana *((che hanno esercitato il diritto di libera circolazione in ambito europeo))*. Al comma 1 *bis*, poi, introdotto a seguito di modifica operata dal d.l. 69/2023, convertito con L. 103/2003, viene previsto che "Ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cittadini italiani che non hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, è rilasciato il permesso di soggiorno per motivi di famiglia, con le modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Nei casi di cui al primo periodo, il permesso di soggiorno è rilasciato a seguito della prima richiesta avanzata o della presentazione dell'istanza di aggiornamento delle informazioni trascritte ovvero della fotografia. Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia di cui al presente comma è valido cinque anni, è rinnovabile alla scadenza e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro)).

Ora, ciò posto, si evidenzia che, nell'ambiguità del precitato testo normativo, una delle questioni principali controverse che si è posta è stata quella di stabilire a quali soggetti l'art. 23, comma 1-*bis* voglia riferirsi e, segnatamente, se ai familiari indicati nel d.lgs. n. 286/1998 o a quelli – molto più numerosi – previsti dal d.lgs. n. 30/2007.

Se, difatti, il regime applicabile al familiare del cittadino italiano "mobile" risulta essere chiaro, stante, come in passato, il rinvio integrale al d.lgs. n. 30/2007, non altrettanto chiaro appare, invece, il regime applicabile al familiare del cittadino italiano "statico", facendo la norma riferimento, da un lato, al diritto al rilascio di

un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, e limitandosi, dall'altro lato, ad operare un mero richiamo alle modalità di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, senza, tuttavia, alcun'altra specificazione.

Ora, tra le varie interpretazioni possibili della superiore disposizione normativa, si ritiene, in tale sede, fatto salvo un maggiore approfondimento della questione nella fase di merito, di dovere intendere il suddetto richiamo come limitato alle sole modalità tecniche e materiali relative al rilascio del nuovo permesso di soggiorno, senza, invece, alcuna modifica, a livello sostanziale, in ordine al diritto di soggiorno dei familiari del cittadino italiano, sia che esso sia "statico", sia che "abbia esercitato il diritto alla libera circolazione".

Tale interpretazione appare, in particolare, preferibile per una serie di ragioni di seguito evidenziate:

- al fine di evitare una discriminazione alla rovescia, dovendosi, in particolare, escludere che l'attuazione del diritto dell'Unione europea si traduca nella possibilità di discriminazioni alla rovescia ai danni dei cittadini italiani. Ciò anche in ossequio alle norme che disciplinano in modo generale il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione e, in particolare, all'art. 53 legge 24 dicembre 2012, n. 23435 contenente una precisa previsione di principio secondo cui «nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento garantiti nell'ordinamento italiano ai cittadini dell'Unione europea»;

- la disposizione normativa in oggetto è stata introdotta con un decreto-legge che porta il seguente titolo: «Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano», con la conseguenza che l'introduzione di tale testo, e la differenza apparentemente in esso contenuta, non appare tanto correlabile all'esercizio del potere di discrezionalità legislativa, quanto, piuttosto, finalizzato ad evitare una procedura di infrazione;

- introduzione del comma 1 *bis* (aggiunto all'articolo 23) all'interno dello stesso testo normativo (d.lgs. n. 30/2007), e, dunque, richiamo alla categoria dei "familiari" in possibile continuità con l'espressione già utilizzata in tale testo, anche al fine di assicurare ai familiari di cittadini statici lo stesso grado di protezione garantito dalla precedente formulazione. Se, infatti, interpretato in modo diverso da quello indicato, l'art. 23 potrebbe essere fonte di introduzione di una discriminazione dei cittadini italiani statici rispetto ai cittadini europei e ai

cittadini italiani mobili, non supportata, tuttavia, da adeguata giustificazione, ed apparendo, dunque, scrutinabile anche sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Va, inoltre, considerato, sempre per quanto attiene al *fumus boni iuris*, che non appaiono sussistere preclusioni normative alla pendenza di due istanze, di cui, una, volta ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari e, l'altra, volta ad ottenere la protezione internazionale.

Per quanto adesso concerne il profilo del *periculum*, si evidenzia che lo stesso discende dalla stessa natura personalissima del diritto oggetto di tutela in tale sede, nonché dal concreto rischio di una violazione di tale diritto, nell'ipotesi di espulsione del ricorrente dal territorio italiano, per mancanza di un titolo che lo abiliti alla permanenza nello stesso.

Va, per altro, evidenziato che, sentito il ricorrente all'udienza del 24-07-2025, quest'ultimo ha dichiarato che, mentre la prima domanda di protezione internazionale è stata rigettata, la seconda sarebbe ancora pendente (*"Io ho fatto una prima domanda che è stata rigettata ed ora la seconda domanda, reiterata, è tuttora pendente dinanzi alla Commissione di Verona. Allo stato, dunque, non ho un provvedimento a me favorevole"*). Da ciò, dunque, dovendosi fare derivare - qualora anche tale domanda dovesse essere, nelle more, rigettata - il concreto pericolo di espulsione del ricorrente, in mancanza di altro titolo di soggiorno, con conseguente lesione al proprio diritto all'unità familiare, nelle more, appunto, della definizione del presente giudizio, volto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 23 comma 1-*bis* decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

In particolare, dovendo il *periculum* valutarsi in termini di rischio, l'assenza di un provvedimento attuale di espulsione non esclude che - in una situazione di irregolarità, tenuto anche conto dell'avvenuto rigetto di una prima istanza di protezione internazionale e del carattere reiterato della seconda domanda, come tale sottoposta a procedura accelerata, senza previsione, dunque, nell'ipotesi di rigetto, di alcuna forma di sospensiva *ex lege* - esso possa sopravvenire in corso di procedimento.

In sintesi, si ritiene, alla luce della documentazione prodotta da parte del ricorrente, dell'interpretazione normativa sopra indicata e nel bilanciamento degli interessi da tutelare, di dovere accogliere, nelle more degli ulteriori accertamenti che saranno oggetto della fase di merito, l'istanza cautelare in oggetto, con conseguente accertamento del diritto del ricorrente all'unità familiare e, dunque, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 23 comma 1-*bis*,

decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante la dicitura “Familiare cittadino italiano” codice FAMIT.

Spese al giudizio definitivo.

P.Q.M.

- Accerta il diritto del ricorrente all'unità familiare e, dunque, al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 23 comma 1-*bis*, decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante la dicitura “Familiare cittadino italiano” codice FAMIT, pendente il giudizio;
- Spese al giudizio definitivo.

Si comunichi

Così deciso in Trento in data 26 luglio 2025

Il Giudice

L

